



## **CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI  
(Decreto Min. Ambiente 24 dic 2015)

Cagliari 19 aprile 2016

**Arch. Dana Vocino**

GdL CAM Edilizia



# Criteri ambientali minimi in edilizia

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ore<br>9:30 – 10:15 | <b>1. La politica ambientale europea sul GPP e la normativa nazionale</b>      |
|                     | Il ruolo strategico del GPP in Europa, nel settore delle costruzioni           |
|                     | La nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici (24/2014/UE)                         |
|                     | Il Collegato ambientale (L. 221/2015) e nuove disposizioni sugli appalti verdi |
|                     | Il Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi (PAN GPP) e i CAM in vigore  |
| ore<br>10:15– 12:00 | <b>2. I lavori pubblici con i criteri ambientali minimi del DM 24.12.2015</b>  |
|                     | I requisiti obbligatori, le clausole contrattuali e i criteri premianti        |
|                     | Analisi del ciclo di vita (LCA) dell'edificio (cenni)                          |
|                     | Analisi del ciclo dei costi (LCC) applicata all'edificio (cenni)               |
| ore<br>12:00– 13:30 | <b>3. Strumenti di lavoro</b>                                                  |
|                     | Manualistica e sistemi di certificazione dell'edilizia sostenibile             |
|                     | Le certificazioni di prodotto (etichette ecologiche)                           |
|                     | CAM per l'edilizia, Criteri comuni europei, prodotti Ecolabel                  |
|                     | Il Sistema di Gestione Ambientale (cenni)                                      |
|                     | Casi studio                                                                    |

# **1. La politica ambientale europea sul GPP e la normativa nazionale**

## **Il ruolo strategico del green public procurement**

# Green Public Procurement in edilizia

## Ruolo chiave del GPP

### Definizione dell'Unione Europea

Il **Green Public Procurement** è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche:

- integrano i **criteri ambientali** nelle procedure di gara,
- incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali,
- sviluppando prodotti validi sotto il profilo ambientale,
- ricercando e selezionando le soluzioni che hanno il **minore impatto possibile** sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita

# Green Public Procurement in edilizia

## Ruolo chiave del GPP



**Analisi del ciclo di vita (LCA)**  
ISO serie 14040

# Green Public Procurement in edilizia

## Ruolo chiave del GPP

Attraverso l'adozione dei criteri ambientali **la PA incoraggia la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti “verdi”**, che hanno un minore impatto sull'ambiente e sulla società lungo l'intero ciclo di vita.

Innovare e **favorire l'innovazione** ambientale di prodotto e di processo (conversione ecologica)

**Razionalizzare** i processi di acquisto e **risparmiare i costi** lungo il ciclo di vita

# Green Public Procurement in edilizia

## Ruolo chiave del GPP

- COM (1996) 583 **Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’UE”** (1996): ha aperto la strada alla successiva evoluzione normativa in materia di appalti verdi
- COM (2001) 274 Comunicazione “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici”
- COM (2003) 302 “**Politica Integrata dei Prodotti. Sviluppare il Ciclo di Vita**”: ha invitato gli stati membri di dotarsi di Piani d’Azione Nazionali per il GPP
- COM (2008) 397 Comunicazione Commissione su **produzione e consumo sostenibile**;
- COM (2008) 400 “**Appalti pubblici per un ambiente migliore**”

# Green Public Procurement in edilizia

## Ruolo chiave del GPP

- COM(2010) 2020 - **EUROPA 2020** Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
- COM (2011) 571 Tabella di marcia verso **un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse**
- COM (2012) 433 Strategia per la **competitività sostenibile** del settore delle **costruzioni e delle sue imprese**
- COM(2013)196 **Costruire il mercato unico dei prodotti verdi**
- COM (2014) 440 **Verso un'economia circolare**
- **COM (2014) 445 Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia**

# Green Public Procurement in edilizia

## COM 445/2014

- **RIDURRE L'USO DELLE RISORSE NEGLI EDIFICI**
- Per la **costruzione e l'uso** degli edifici nell'UE:
  - si utilizza circa la metà dei materiali estratti
  - si consuma il 40% dell'energia
  - si consuma un terzo dell'acqua
  - genera circa un terzo di tutti i rifiuti

# Green Public Procurement in edilizia

## COM 445/2014

- **RIDURRE L'USO DELLE RISORSE NEGLI EDIFICI**
- promuovere una **progettazione migliore** dell'edificio che calibri l'uso delle risorse rispetto alle esigenze e alla funzionalità dell'edificio e che tenga conto degli scenari di demolizione selettiva
- **pianificare meglio le attività di cantiere** per garantire un maggior uso di risorse e **prodotti efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse**, riciclando/riutilizzando i materiali e i prodotti in modo da smaltire in discarica meno rifiuti
- **promuovere la fabbricazione di prodotti da costruzione più efficienti** sotto il profilo delle risorse, grazie, per esempio, al ricorso a **materiali riciclati, al riutilizzo di materiali esistenti**

# Green Public Procurement in edilizia

## COM 445/2014

- **RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA**
- L'energia utilizzata nella **produzione dei prodotti da costruzione** e nel processo di costruzione raggiunge il **5-10%** del consumo energetico totale in tutta l'UE

# Green Public Procurement in edilizia

## COM 445/2014

### Buildings in a European context

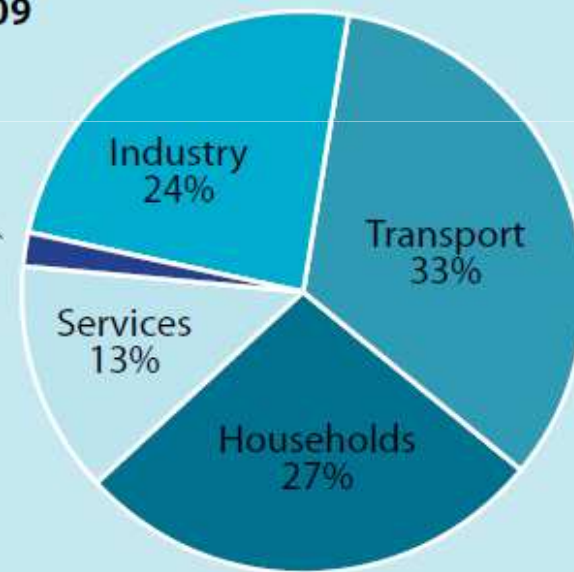
Buildings consume about 40% of total final energy requirements in Europe. In the context of all the end-use sectors, buildings represent the largest sector, followed by transport with 33%.

**Figure 1. Final energy consumption by sector in the EU, 2009**

Source: DG ENER

**Energia consumata in EU dagli edifici per riscaldamento/raffrescamento/Illuminazione: 40% del totale**

Agriculture 2%

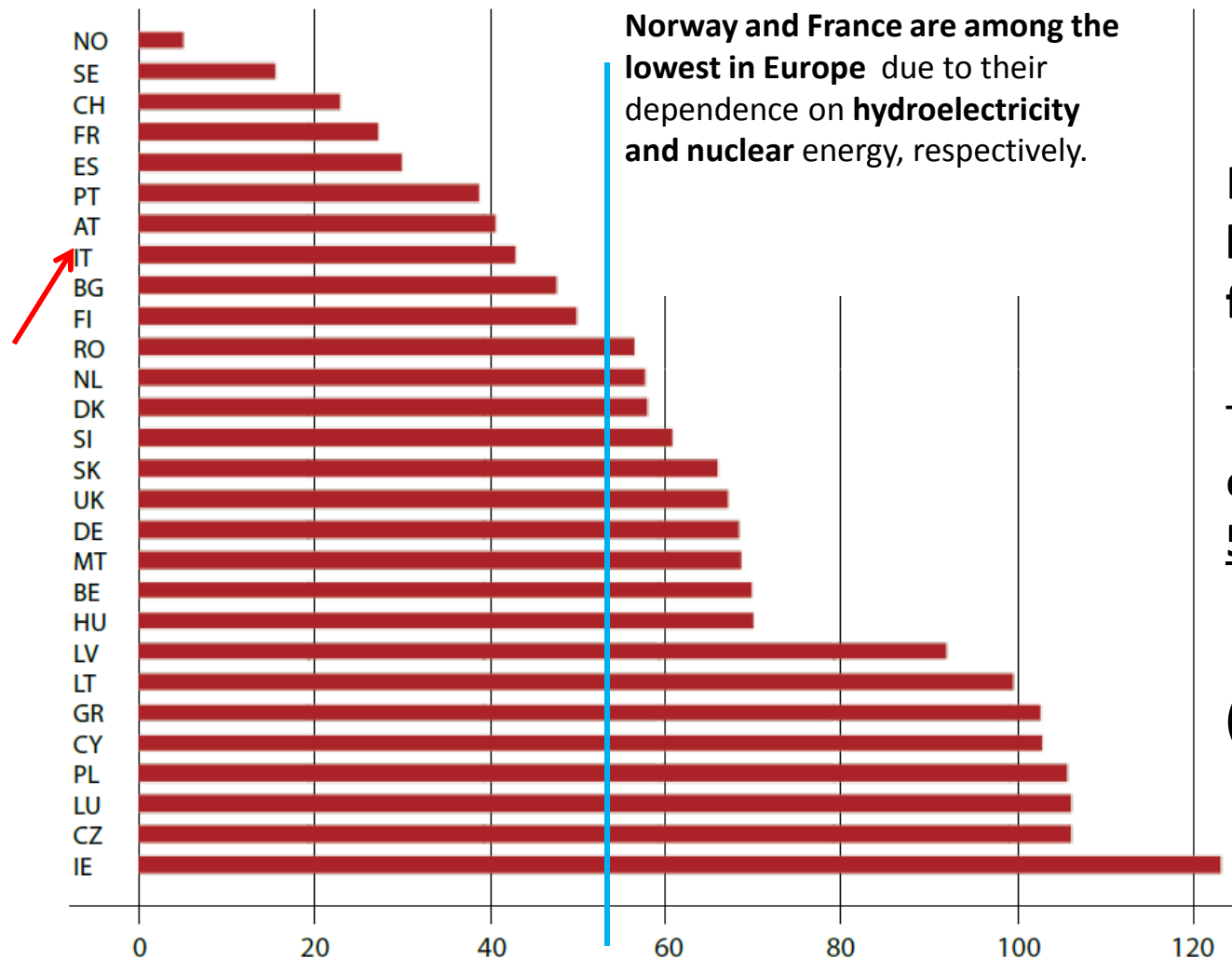


# Green Public Procurement in edilizia

## COM 445/2014

Figure 1C2 – CO<sub>2</sub> emission per useful floor area

Source: BPIE survey, Eurostat database



In terms of CO<sub>2</sub> emissions, buildings are responsible for around **36% in Europe**

The **average specific CO<sub>2</sub>** emission in Europe is **54 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>**

**(105.000 tonn in Italia)**

# Green Public Procurement in edilizia

## Obiettivi del GPP

Riduzione dei **Flussi di energia e materia**

Sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con **fonti energetiche rinnovabili**

Riduzione dell'uso di **sostanze chimiche** pericolose

Aumento del **recupero, riciclo, riuso** (riduzione a monte dei rifiuti)

Riduzione **emissioni**(**GHG** e altri gas) e reflui

# Green Public Procurement in edilizia

## Opportunità per gli enti locali

- Il GPP è uno **strumento di politica ambientale**
- Il GPP è uno **strumento di politica economica e industriale** → innovazione e ricerca, competitività delle imprese sui mercati internazionali, occupazione
- Se adottato in maniera sistematica, il GPP porta alla **razionalizzazione della spesa pubblica** e a risparmi economici oltre che ambientali
- Il GPP è un **modello di buon comportamento per cittadini ed imprese** e ha visibilità immediata

# **1. La politica ambientale europea sul GPP e la normativa nazionale**

## **La nuova Direttiva appalti pubblici Direttiva 24/2014**

## Direttiva 24/2014

- **Articolo 43 - Etichettature 1.**
- Le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre** nelle **specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione, un'etichettatura specifica come mezzo di prova**
- I requisiti devono però essere: connessi all'oggetto dell'appalto, basati su criteri oggettivi e verificabili, non discriminatori;
- Le amministrazioni possono anche fare riferimento ad alcuni requisiti dell'etichettatura (e non a tutti)
- Le amministrazioni devono accettare **etichette equivalenti** come mezzo di prova

# Direttiva 24/2014

- **Articolo 43 - Etichettature (segue)**
- Se l'offerente dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a lui non attribuibili, l'amministrazione aggiudicatrice **accetta altri mezzi di prova idonei**
  - quale la **documentazione tecnica del fabbricante** purchè dimostri che i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti

## Direttiva 24/2014

- **Articolo 44 - Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova**
- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni di esecuzione, una **relazione di prova o certificato** di un **organismo di valutazione della conformità** (o altri organismi equivalenti)
- «Organismo di valutazione della conformità» : effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, **accreditato** a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

## Direttiva 24/2014

- **Articolo 44 - Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova (segue)**
- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici **accettano altri mezzi di prova appropriati**, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una **documentazione tecnica del fabbricante**,
  - **se** l'offerente non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti,
  - **a condizione che** il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'offerente
  - **e purché** l'offerente dimostri che i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione siano soddisfatti

# Direttiva 24/2014

- **Articolo 67 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto**
- **2. L'offerta economicamente più vantaggiosa** dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il **costo del ciclo di vita** conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione

# Direttiva 24/2014

- **Articolo 68 - Costi del ciclo di vita / 1**
- 1. I **costi del ciclo di vita** comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
  - a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
    - costi relativi all'acquisizione;
    - costi connessi all'utilizzo, quali **consumo di energia e altre risorse**;
    - costi di **manutenzione**;
    - costi relativi al fine vita, come i **costi di raccolta e di riciclaggio**;

## Direttiva 24/2014

- **Articolo 68 - Costi del ciclo di vita / 2**
- b) **costi** imputati a **esternalità ambientali** nel ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (**costi delle emissioni** di gas a effetto serra e di altre **sostanze inquinanti**, altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici)
- 2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, **le amministrazioni aggiudicatrici indicano** nei documenti di gara **i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire** e il **metodo che l'amministrazione aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita** sulla base di tali dati.

# Nuovo codice degli appalti (approvato in CdM il 15.4.2016)

- **Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**
- 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione** attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#)

# Nuovo codice degli appalti (approvato in CdM il 15.4.2016)

- **Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**
- 2. I **criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

# Nuovo codice degli appalti (approvato in CdM il 15.4.2016)

- **Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**
- Il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo **obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta**, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti **non connesse agli usi finali di energia** e oggetto dei criteri ambientali minimi.

# Nuovo codice degli appalti (approvato in CdM il 15.4.2016)

- **Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**
- mentre si applica **per l'intero valore delle gare**, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:
  - a) acquisto di lampade
  - b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio;
  - c) servizi energetici
  - d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

# **Nuovo codice degli appalti (approvato in CdM il 15.4.2016)**

- **Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**
- **3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.**

# **1. La politica ambientale europea sul GPP e la normativa nazionale**

## **Il green public procurement nel Codice degli appalti e s.m.i.**

**D.Lgs 163/2006 e Legge 221/2015**

**(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il  
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - Collegato ambientale)**

# **REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (capo II)**

**art. 44 Norme di gestione ambientale**

## D.Lgs 163/2006

### ■ Art. 44. Norme di gestione ambientale

- 1. Qualora, per gli **appalti di lavori e di servizi**, e unicamente nei casi appropriati, le **stazioni appaltanti chiedano** l'indicazione delle **misure di gestione ambientale** che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti **norme europee o internazionali (ISO 14001)** certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.
- Le stazioni appaltanti riconoscono i **certificati equivalenti** in materia **rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri**.
- Esse **accettano parimenti altre prove** relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

## D.Lgs 163/2006 → CAM Edilizia

### 2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI: SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

- Nel caso di **appalto integrato o di sola esecuzione** **l'appaltatore deve dimostrare** la propria capacità di **applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto** in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti

### 2.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI: SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

- **Verifica**
- **L'appaltatore presenta una registrazione EMAS** (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la **Norma ISO 14001**
- Le stazioni appaltanti riconoscono i **certificati equivalenti** in materia, rilasciati da **organismi stabiliti in altri Stati membri**
- Esse accettano parimenti **altre prove relative a misure equivalenti** in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici, come una **descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente** (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
  - ✓ controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
  - ✓ sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
  - ✓ preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

# **OGGETTO DEL CONTRATTO E SELEZIONE DELLE OFFERTE (capo III)**

**art. 68 - Specifiche tecniche**

**art. 68 bis - Applicazione dei CAM (integraz. L. 221/2015)**

**art 69 - Condizioni particolari di esecuzione**

**art 75 - Garanzie a corredo dell'offerta**

**art 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

## D.Lgs 163/2006

### ■ Art. 68. (Specifiche tecniche)

- Le specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della **tutela ambientale**
- Le specifiche tecniche devono consentire **pari accesso agli offerenti e non creare ostacoli** ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza
- Le specifiche tecniche sono formulate:
  - a) **mediante riferimento a norme nazionali**, omologazioni tecniche europee, norme internazionali, sistemi tecnici di normalizzazione, ecc. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
  - b) in termini di **prestazioni o di requisiti funzionali**, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
  - c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), **quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti**

# CAM Edilizia

- **2.2.- SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI**
- **2.3.- SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO**
- **2.4.- SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI**
- **2.5.- SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE**

## D.Lgs 163/2006

- **ALLEGATO VIII DEL d.Lgs 163/2006**
- a) «**specifiche tecniche**», nel caso di **appalti pubblici di lavori**, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolari d'onere, che definiscono le **caratteristiche richieste di un materiale**, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatoli.
- Tra queste caratteristiche rientrano i **livelli della prestazione ambientale**, la **progettazione che tenga conto di tutte le esigenze** (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il **sistema di garanzia della qualità**, la terminologia, i simbolici collaudo ed i metodi di prova, l'**imballaggio**, la marcatura e l'**etichettatura**, le istruzioni per l'uso **nonché i processi e i metodi di produzione**.
- Esse comprendono altresì le **norme riguardanti la progettazione** e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i **metodi e le tecniche di costruzione** come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;

## D.Lgs 163/2006

- **Art. 68. (Specifiche tecniche)**
- 4. Le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta **l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente** dalle stazioni appaltanti, **con qualsiasi mezzo appropriato**, **che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**
- 5. Può costituire un mezzo appropriato una **documentazione tecnica del fabbricante** o una **relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto**

## D.Lgs 163/2006

- **Art. 68. (Specifiche tecniche)**
- 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono **caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali**, possono utilizzare le **specifiche delle ecoetichettature** europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura
- 10. Le stazioni appaltanti precisano che i **prodotti o servizi con ecoetichettatura sono presunti conformi** alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri;
- essi **devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato**, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto

## D.Lgs 163/2006

- **Art. 68. (Specifiche tecniche)**
- 11. Per «**organismi riconosciuti**» ai sensi del presente articolo si intendono i **laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione** conformi alle norme europee applicabili.
- 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di **altri Stati membri**.

## D.Lgs 163/2006

- **Art. 68. (Specifiche tecniche)**
- 13. le specifiche tecniche **non possono:**
  - **menzionare una fabbricazione o provenienza determinata** o indicare un procedimento particolare
  - far **riferimento a un marchio**, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica
- Tale menzione o riferimento **si può fare** solo nel caso in cui per descrivere chiaramente l'oggetto dell'appalto è utile fare riferimento al marchio o etichetta, a condizione che siano **accompagnati dall'espressione «o equivalente»**.

## D.Lgs 163/2006 → Legge 221/2015

- **Art. 68-bis. (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)**
- **E' fatto obbligo**, per le pubbliche amministrazioni e per le centrali di committenza, contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** dei CAM:
  - a) **acquisto di lampade**
  - b) **attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio**
  - c) **servizi energetici per gli edifici**
  - d) **Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri (nuovo Codice degli appalti)**

## D.Lgs 163/2006 → Legge 221/2015

- per almeno il **50% del valore** (gare sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario) per le seguenti categorie:
  - a) servizio di gestione dei **rifiuti urbani**
  - b) forniture di cartucce **toner** e cartucce a getto di inchiostro;
  - c) servizio di **gestione del verde** pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione;
  - d) **carta** per copia e carta grafica;
  - e) **ristorazione collettiva** e derrate alimentari;
  - f) servizio di **pulizia** e per la fornitura di prodotti per l'igiene;
  - g) prodotti **tessili**;
  - h) **arredi** per ufficio.
- 3. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto prevede un **incremento progressivo** della percentuale di cui al comma 2 (50%) **nell'arco di cinque anni**.
- 4. **L'obbligo** di cui ai commi 1 e 2 **si applica anche** alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di **ulteriori decreti** ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

## D.Lgs 163/2006

### Art. 69 Condizioni particolari di esecuzione del contratto

- 1. Le stazioni appaltanti **possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto**, purché compatibili con: diritto comunitario, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e purché **precisate nel bando di gara**
- 2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
- 4. In sede di offerta gli operatori economici **dichiarano di accettare** le condizioni particolari

# CAM Edilizia

- **2.7- CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**
- Rispetto del progetto
- Clausola sociale
- Garanzie
- Oli lubrificanti (biodegradabili o rigenerati)

## D.Lgs 163/2006 → Legge 221/2015

### Modifiche all'Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta:**
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le **caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, del servizio o del prodotto, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai CAM;**

# CAM Edilizia

## ■ 2.6- SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

- Capacità tecnica dei progettisti
- Miglioramento prestazionale del progetto
- Materiali rinnovabili
- Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
- Prestazioni ambientali dell'edificio: Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
- Impianti di riscaldamento e condizionamento

## D.Lgs 163/2006 → Legge 221/2015

### Modifiche all'Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta:**
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, **del servizio o del prodotto, anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai CAM**;
- **e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto;**

## D.Lgs 163/2006 → Legge 221/2015

### Modifiche all'Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

f) il **costo** di utilizzazione e manutenzione, **avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;**

f-bis) la **compensazione delle emissioni di gas serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla **raccomandazione n. 2013/179/UE** della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (**PEF e OEF**)

[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/raccomandazione\\_commissione\\_2013\\_179\\_UE.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/raccomandazione_commissione_2013_179_UE.pdf)

## D.Lgs 163/2006 → Legge 221/2015

### Modifiche all'Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i **criteri di valutazione** e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi

Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i **dati che devono essere forniti dagli offerenti** e il **metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita**, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati.

Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:

- a) si basa su **criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori**;
- b) è **accessibile a tutti i concorrenti**;
- c) si basa su dati che **possono essere forniti dagli operatori con un ragionevole sforzo**.

## **ALTRE DISPOSIZIONI DELLA L. 221/2015 SUL GPP**

# Legge 221/2015

## Modifiche all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 – Garanzie a corredo dell'offerta

- Nei contratti relativi a **lavori, servizi o forniture**, l'importo della **garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione o fidejussione, bancaria o assicurativa) è **ridotto del 30%** per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) **o del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
- Nei contratti relativi a **servizi o forniture**, l'importo della garanzia è **ridotto del 20%** per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano **almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi** oggetto del contratto stesso, del **marchio di qualità ecologica dell'Unione europea** (Ecolabel UE).
- Nei contratti relativi a **lavori, servizi o forniture**, l'importo della garanzia è **ridotto del 15%** per gli operatori economici **che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 **o un'impronta climatica** (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067

## Legge 221/2015

- **Art. 17. Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE**
  
- **Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:**
  - il possesso di registrazione **EMAS**;
  - il possesso di certificazione UNI EN **ISO 14001**;
  - il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio **Ecolabel**;
  - il possesso della certificazione **ISO 50001** (sistema di gestione razionale dell'energia)

## Legge 221/2015

- **Art. 7. (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)**
- è aggiunta la seguente lettera:  
l-bis) **provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi** e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP

## Legge 221/2015

- **Modifiche all'Art. 64. (Bando di gara) comma 4-bis**
- I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di **modelli (bandi-tipo)** approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis.
- I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi

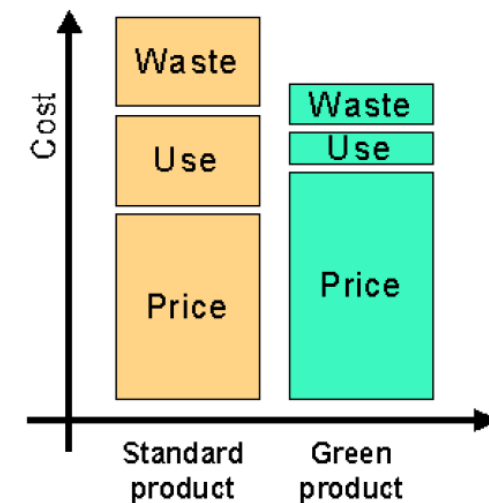
## Legge 221/2015

- **Art. 21. Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale**
- 1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito lo **schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti**, denominato «**Made Green in Italy**».
- Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella [raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013](#).
- Entro 180 giorni, con regolamento del Ministro dell'ambiente sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema

## **Osservazioni del MEF alla L. 221/2015**

# Le osservazioni del MEF al Collegato ambientale

- Rapporto tra CAM e costi per la finanza pubblica
- I **CAM** avranno l'effetto di **razionalizzare la spesa pubblica e migliorare** l'allocazione delle risorse (convenienza economica o comunque non aggravio in termini di costi)
- I CAM produrranno **benefici** complessivi **per l'intero sistema economico**
- Il **prezzo dei prodotti** conformi ai CAM **non è** di norma **superiore** a prodotti convenzionali e rendono possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita e il reimpiego nei cicli economici, nonché promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa
- E' errato considerare solo l'elemento del **prezzo di acquisto** nella valutazione delle offerte



# Le criticità da affrontare per attuare il GPP

- In Italia attualmente i **bandi di gara con criteri ambientali e sociali** costituiscono solo il 9% degli acquisti complessivi
- Il GPP deve diventare una **priorità politica**, nel senso che deve stare al centro delle iniziative per lo sviluppo sostenibile, l'eco-innovazione e la difesa della qualità ambientale e sociale delle produzioni
- Il GPP richiede un **processo di formazione, informazione e diffusione** che ne accompagna l'attuazione e che deve vincere le naturali inerzie dell'amministrazione
- I criteri ambientali e sociali del GPP devono essere **comunicati al mercato** per dargli i giusti tempi di adeguamento
- Il GPP deve essere **costantemente monitorato** per guidarne lo stato di attuazione

## Le criticità da affrontare per attuare il GPP

- L'obiettivo europeo e nazionale è quello di raggiungere il **50% di acquisti sostenibili** sul totale degli acquisti della Pubblica Amministrazione: in Italia si tratterebbe di riconvertire circa **135 miliardi di acquisti l'anno**.
- Ogni giorno gli enti pubblici italiani, attraverso i loro acquisti, compiono scelte di politica industriale per 360 milioni di euro.

# Diffusione di buone pratiche attraverso i networking europei

- La **diffusione** e il trasferimento delle **buone pratiche** relativo al GPP è aiutato dal Networking, che favorisce l'autoformazione e il miglioramento continuo sui criteri ambientali e sociali
- Esempio: **Progetto GPP2020 Acquisti per un'economia a bassa intensità di carbonio** (<http://www.gpp2020.eu/>), mira a rendere gli acquisti a bassa intensità di carbonio una pratica comune e diffusa in Europa (8 Paesi coinvolti: Austria, Croazia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Slovenia e Spagna)

## Measure your carbon and energy savings

[GPP 2020 energy contracting calculator](#)

[GPP 2020 office ICT calculator](#)

[GPP 2020 vehicles calculator](#)

[Clean Fleets Life Cycle Costs \(LCC\) calculator](#)

[GPP 2020 street lighting calculator](#)



# **1. La politica ambientale europea sul GPP e la normativa nazionale**

## **Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi (PAN GPP)**

# Green Public Procurement

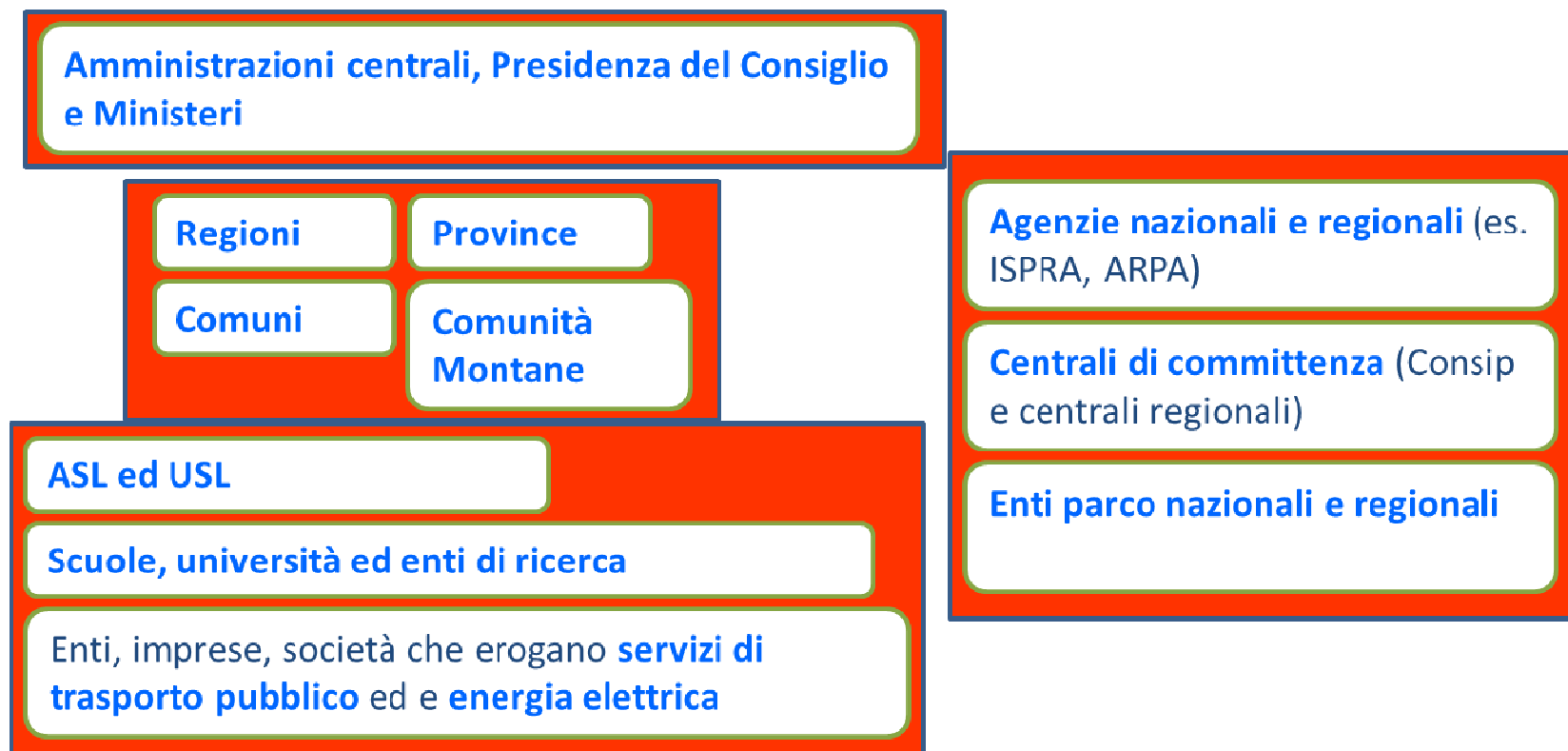
## PAN GPP

- **Manuale europeo Buying Green!** (2004 e 2011) sul GPP
- **Linee Guida per la redazione dei Piani d'Azione Nazionali** per il GPP (2005)
- **Criteri ambientali comuni europei:** dal 2009 (Toolkit europeo)
- **Linee Guida per l'SPP Buying Social** (Gennaio 2011)
- Decreto Ministro Ambiente 11 aprile 2008 - **Piano per la sostenibilità ambientale dei Consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)**, aggiornato nel 2013  
<http://www.minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-gpp-pan-gpp>
- D.M. di adozione dei **Criteri Ambientali Minimi** dal 2011  
<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>

# Green Public Procurement

## PAN GPP

- Chi deve attuare il GPP?



# Green Public Procurement

## PAN GPP

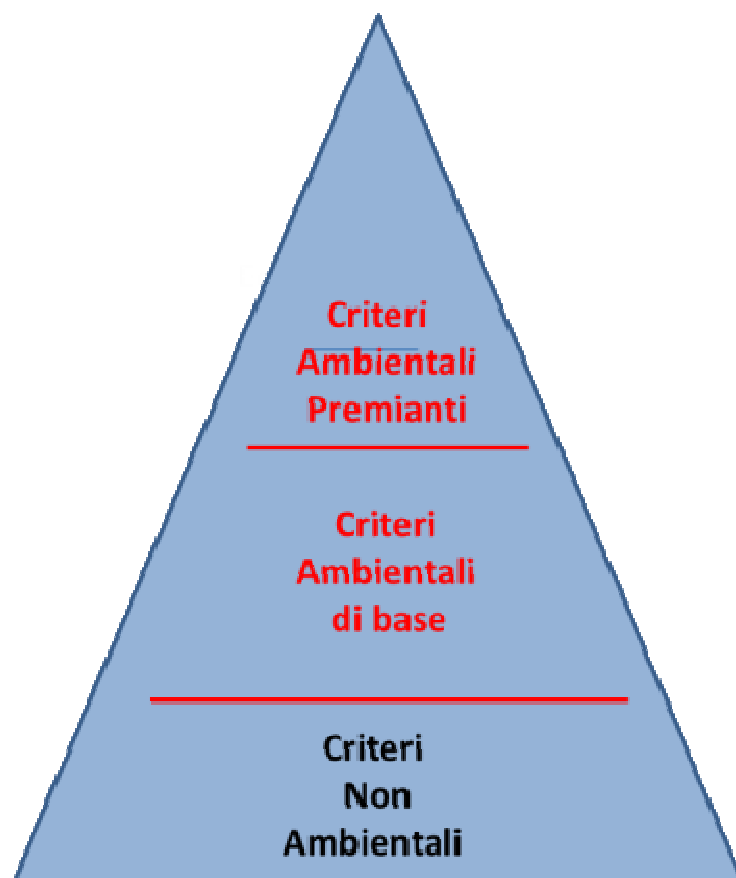
Il PAN GPP individua i **settori di attività economica** nei quali introdurre dei “criteri ambientali” negli appalti pubblici



# Green Public Procurement

## PAN GPP

I “criteri ambientali” sono divisi in: di base (obbligatori) e premianti



### *PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI CAM*

Predisposti da Gruppi di Esperti (multi-stakeholder), formati su indicazione del MATTM, con ISPRA e CONSIP per i beni/servizi di interesse

I CAM vengono approfonditi con analisi di mercato nel Comitato di Gestione del Piano d'Azione Nazionale

I CAM vengono portati al Tavolo Permanente del Piano d'Azione Nazionale per essere approvati, con decreto, dal Ministero dell'Ambiente

# Green Public Procurement

## PAN GPP

Tre obiettivi fondamentali dei CAM :

- **Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse** (in particolare, energia ed emissioni di CO<sub>2</sub>)
  - Riduzione dell'uso di **sostanze pericolose**
  - **Riduzione** quantitativa dei **rifiuti** prodotti
- Due approcci:
- il principio della dematerializzazione della nostra economia, ovvero la riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse impiegate (materiali ed energetiche);
  - la diffusione di modelli di acquisto e di consumo attenti agli impatti ambientali e all'uso di risorse attraverso pratiche di buona gestione.

# Green Public Procurement

## PAN GPP

CAM in vigore:

<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>

- 1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
- 2. Arredi per ufficio
- 3. Arredo Urbano
- 4. Aspetti sociali negli appalti pubblici
- 5. Ausili per l'incontinenza
- 6. Carta
- 7. Cartucce per stampanti
- 8. Edilizia
- 9. Illuminazione pubblica
- 10. Pulizia e prodotti per l'igiene
- 11. Rifiuti urbani
- 12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
- 13. Serramenti esterni
- 14. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
- 15. Tessili
- 16. Veicoli
- 17. Verde pubblico

# Green Public Procurement

## PAN GPP

CAM in via di definizione:

<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>

- Costruzione e manutenzione delle strade
- Servizio di illuminazione pubblica revisione
- Tessili revisione
- Arredi per ufficio revisione
- Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri